



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO E RURALE E DELLA  
QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE

IL MINISTRO

Prot. 26.561

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

VISTO il regolamento (CE) n.1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

VISTO il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 01/06/2011 Reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO E RURALE E DELLA  
QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale è stato integrato il D.M. 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;

VISTO l'art.127 comma 3 della legge n.388/2000, dove è stabilito che la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate deve essere effettuata sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

VISTI i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio ottobre 2008 – settembre 2011;

VISTE le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

RITENUTO di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio ottobre 2008 – settembre 2011, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2012;

## **Articolo 1**

1. I prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I predetti valori, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per le produzioni biologiche, ove non riportato nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO E RURALE E DELLA  
QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE

verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura “*produzione biologica*”.

**Articolo 2**

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it), i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo [cosvir7@mpaaf.gov.it](mailto:cosvir7@mpaaf.gov.it). Successivamente, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni vegetali, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

IL MINISTRO  
F.to Catania



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO E RURALE E DELLA  
QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITA' PER LO SVILUPPO RURALE

**Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate**

**Seminativi da pieno campo a ciclo autunno - primaverile**

Area	Codice prodotto	ID prodotto	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2012 €/100 kg, Iva esclusa
IT	H10	200	FRUMENTO DURO		400	21,80
IT	H11	201	FRUMENTO TENERO		401	19,93
IT	D16	113	FARRO		402	26,56
IT	D16	113	FARRO	BIOLOGICO	403	34,33
IT	C43	39	AVENA		414	19,30
IT	C49	45	TRITICALE		415	19,30
IT	C29	25	ORZO		416	17,15
IT	C29	25	ORZO	VARIETÀ PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	417	20,62
IT	D31	131	SEGALE		419	17,63
IT	C32	28	COLZA		448	33,28
IT	D18	115 - 267	FAVINO		454 - 455	22,25
IT	H18	208 - 209	LOIETTO		469 - 470	14,99
IT	C96	91	PISELLO PROTEICO		453	23,95
IT	C46	27	PISELLO SECCO		393	74,00

Roma, lì 13 dicembre 2011

**Il Capo del Dipartimento**  
F.to Alonzo

Visto:  
si approva  
**IL MINISTRO**  
F.to Catania